

LEXACTA
Global Legal Advice

N. 2/2020



Newsletter
LEGAL
& TAX

S
U
M
M
A
R
Y

SPECIALE DECRETO LIQUIDITÀ

Art. 5: differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa

Art. 9: disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di

ristrutturazione

Art. 10: disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la

dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it

SPECIALE DECRETO LIQUIDITÀ

Il Decreto Liquidità è intervenuto anche in materia fallimentare al fine di contenere e gestire gli effetti della pandemia sulle procedure concorsuali.

Si tratta, in particolare, dell'art. 5, che ha rinviato l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, e degli artt. 9 e 10 che hanno introdotto disposizioni in materia rispettivamente di:

- concordato preventivo e accordi di ristrutturazione e
- ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Art. 5: differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa

PREVISIONE Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 1° Settembre 2021

OBIETTIVO La data inizialmente fissata al 15 Agosto 2020 è stata spostata di oltre un anno poiché le novità più rilevanti del Codice della Crisi, come le misure di allerta, sono concepite per trovare applicazione in un quadro economico stabile e non alterato.

Il differimento ad un tempo in cui la fase peggiore della crisi sarà auspicabilmente superata, consentirà inoltre l'attuazione delle misure necessarie affinché il nuovo Codice possa operare.

Gli operatori del diritto, a loro volta, avranno il tempo necessario ad approfondire gli aspetti più innovativi della riforma.

Art. 9: disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

PREVISIONE

Per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati, sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei relativi obblighi contrattuali scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione non ancora omologati, l'impresa può:

- chiedere un termine aggiuntivo fino a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e una nuova proposta o di un nuovo accordo di ristrutturazione (il beneficio del termine aggiuntivo è escluso per i concordati già sottoposti al voto dei creditori che abbia avuto esito negativo);
- modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente indicati mediante il deposito di una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini (differibili fino a sei mesi) e la documentazione comprovante la necessità di modifica.

Per le domande di preconcordato in cui il termine concesso dal Tribunale sia già stato prorogato, il debitore, prima della scadenza, può domandare con istanza un'ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi.

OBIETTIVO

Salvaguardare i tentativi di soluzione della crisi di impresa promossi in epoca antecedente e con concrete possibilità di successo prima del palesarsi della crisi, anche ai fini della conservazione di complessi imprenditoriali di rilevanti dimensioni.

Art. 10: disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza


- PREVISIONE** Improcedibilità di tutte le istanze di fallimento presentate dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020 (con eccezione di quelle formulate dal Pubblico Ministero, con richiesta di misure cautelari o conservative).
- OBIETTIVO** Evitare di sottoporre gli imprenditori ad istanze di fallimento di terzi o alla scelta di proporre istanza di fallimento in proprio in un quadro economico alterato da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione di patrimonio produttivo
- NOTA** Se al periodo di improcedibilità fa seguito la dichiarazione di fallimento, la finestra temporale sopra indicata non viene computata nella determinazione dei termini a ritroso rilevanti ai fini della proposizione di azioni revocatorie.

LEXACTA

Global Legal Advice



MILANO
Piazza Fontana, 6
20122 – Milano
T. +39 02 7639 0009
F. +39 02 7628 1213



ROMA
Corso Vittorio Emanuele II, 287
00186 – Roma
T. +39 06 8715 3288
F. +39 02 7628 1213

E. segreteria@lexacta.it

lexacta.it